

<b>Imprese settore ACCONCIATURA ESTETICA</b>	<b>Divisore orario</b>	173
CCNL del 20.05.2024	<b>Coefficiente giornaliero</b>	26
CCRL del 11.10.2010	<b>Mensilità</b>	13
	<b>Orario di lavoro</b>	40

<b>Tabella in vigore dal 1° gennaio 2026</b>		
<b>Cod. CO Veneto: 0370</b>	<b>Cod. CNEL: H515</b>	<b>Cod. EBAV : AD</b>

Tabella applicabile dalle **imprese artigiane e non artigiane** che svolgono attività di:

acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere (ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera), toeletatura di animali ove la stessa sia prevalente

Livello	Qualifiche	Retribuz. tabellare	E.R.R. categoriale	E.R.R. Interconf.	Totale	
					mensile	orario
1°	si veda art. 13 CCNL come modificato da Accordo di rinnovo CCNL 20.05.2024	1.699,67	4,10	0,44	1.704,21	
		9,82468	0,02370	0,00254		9,85092
2°	si veda art. 13 CCNL come modificato da Accordo di rinnovo CCNL 20.05.2024	1.552,68	3,73	0,44	1.556,85	
		8,97503	0,02156	0,00254		8,99913
3°	si veda art. 13 CCNL come modificato da Accordo di rinnovo CCNL 20.05.2024	1.472,00	3,26	0,44	1.475,70	
		8,50867	0,01884	0,00254		8,53006
4°	permanenza massimo 24 mesi, eccetto lavoratori adibiti a sole mansioni di pulizia	1.387,87	2,44	0,44	1.390,75	
		8,02237	0,01410	0,00254		8,03902

#### NOTE

<b>Classificazione del personale dipendente</b>	<b>nota 1</b>
---	---------------

L'accordo del 20.05.2024 di rinnovo del CCNL ha riscritto l'art. 13 sulla Classificazione del personale prevedendo che l'inquadramento del personale nei 4 livelli avviene considerando il possesso dell'abilitazione professionale o della qualifica professionale richiesta dalla normativa vigente e le mansioni effettivamente affidate e svolte dal soggetto.

<b>Classificazione del personale dipendente</b>	<b>nota 2</b>
---	---------------

**Settori acconciatura ed estetica:** al 1° livello è inquadrato il personale indicato in *visura camerale* con il ruolo di Responsabile Tecnico a cui viene riconosciuta una indennità di funzione nella misura minima di 100 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale indennità ha incidenza su tutti gli istituti contrattuali, anche quelli indiretti e differiti (TFR compreso) ed è riproporzionata in ragione dell'orario di lavoro ridotto in caso di contratto di lavoro part - time.

<b>Trattamento economico</b>	<b>nota 1</b>
------------------------------	---------------

**Retribuzione Tabellare:** è costituita dai minimi previsti dal CCNL 10.10.2022 e dagli incrementi definiti dall'Accordo di rinnovo 20.05.2024 (da 10.2011 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR).

<b>Trattamento economico</b>	<b>nota 2</b>
------------------------------	---------------

**E.R.R. "categoriale":** Elemento retributivo regionale istituito dal Verbale di accordo regionale 30.09.1992 (art. 3). Non è corrisposto agli apprendisti (professionalizzanti e duali) durante il periodo di apprendistato.

<b>Trattamento economico</b>	<b>nota 3</b>
------------------------------	---------------

**E.R.R. (Elemento Retributivo Regionale) interconfederale :** in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale). Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l'importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora. Per gli apprendisti l'importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all'aliquota percentuale progressiva applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

**Elemento Aggiungivo della Retribuzione (E.A.R.):** imprese non aderenti alla Bilateralità (A.I. Reg. 04.12.2020 e A.I. Naz. 17.12.2021):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili (13 mensilità) a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25 per 13 mensilità).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata massima è determinata come segue:

<b>1° Gruppo</b>	Acconciatore/trice maschile e femminile, estetista, Tatuaore/trice, Massaggiatore/trice Operatore/trice tricologico/a Apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo attestante qualifica professionale	<b>5 anni</b> <b>54 mesi</b>
<b>2° Gruppo</b>	Manicure e pedicure, esclusivamente estetico	<b>18 mesi</b>
<b>3° Gruppo</b>	Qualifiche impiegatizie altri profili non previsti nei gruppi 1 e 2 (es. cassiere, addetto/a reception, etc.)	<b>3 anni</b>

Per **PMI** (*imprese non artigiane rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL*) la durata massima dell'apprendistato è fissata in 3 anni.

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla **retribuzione tabellare** del livello di inquadramento finale al termine del periodo di apprendistato. Spetta l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

### **Trattamento economico fino al 30.09.2024**

<b>GRUPPI</b>	<b>I sem</b>	<b>II sem</b>	<b>III sem</b>	<b>IV sem</b>	<b>V sem</b>	<b>VI sem</b>	<b>VII sem</b>	<b>VIII sem</b>	<b>IX sem</b>	<b>X sem</b>
<b>1°</b>	65	65	70	78	85	85	90	90	95	100
<b>1° (*)</b>	65	65	70	78	85	85	90	90	90	100
<b>2°</b>	63	80	100							
<b>3°</b>	65	65	70	78	85	85				

(\*) **progressione per apprendista 1° Gruppo in possesso di titolo di studio post obbligo attestante possesso qualifica professionale**

### **Trattamento economico decorrente dal 1.10.2024 (\*\*)**

<b>GRUPPI</b>	<b>I sem</b>	<b>II sem</b>	<b>III sem</b>	<b>IV sem</b>	<b>V sem</b>	<b>VI sem</b>	<b>VII sem</b>	<b>VIII sem</b>	<b>IX sem</b>	<b>X sem</b>
<b>1°</b>	70	70	70	78	85	85	90	90	95	100
<b>1° (*)</b>	70	70	70	78	85	85	90	90	90	100
<b>2°</b>	70	80	100							
<b>3°</b>	70	70	70	78	85	85				

(\*) **progressione per apprendista 1° Gruppo in possesso di titolo di studio post obbligo attestante possesso qualifica professionale**

(\*\*) L'accordo di rinnovo CCNL del 20.05.2024 ha modificato le percentuali retributive dei primi due semestri del periodo di apprendistato (dal 65% al 70%) con decorrenza dal 1° ottobre 2024. La variazione riguarda le nuove assunzioni in apprendistato dal 1.10.2024, ma interessa anche gli apprendisti professionalizzanti assunti fino al 30.9.2024 che alla data del 1° ottobre si trovano nel I o II semestre del periodo di apprendistato. Per questi ultimi, con decorrenza dalla retribuzione di competenza del mese di ottobre 2024, la percentuale di retribuzione va adeguata al 70% (in luogo del 65%) come previsto dall'accordo di rinnovo.

### **Aumenti periodici di anzianità**

Dal 1° ottobre 2024 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° ottobre 2024 iniziano a maturare l'anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.10.2024).

L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 6 euro. Nel silenzio della norma contrattuale si ritiene che: **a)** l'importo dello scatto è fisso, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva, **b)** dal mese del passaggio in qualifica l'importo degli scatti maturato durante il periodo di apprendistato va rivalutato al valore previsto dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato; **c)** la frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, è utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.